

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 102

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Divieto di importazione, vendita, utilizzo, detenzione e cessione di strumenti di coercizione dolorosa per cani

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a disciplinare la tutela del benessere degli animali di affezione in nome di una nuova sensibilità che risponde alle numerose istanze di chi ha a cuore il rispetto per tutti gli esseri viventi. La nuova sensibilità che l'opinione pubblica ha maturato nei confronti degli animali di affezione — considerati alla stregua di veri e propri compagni di vita, membri della famiglia — ha portato alla necessità di fissare per legge pratiche di protezione e di tutela degli stessi animali secondo precisi *standard*.

In particolare, la proposta di legge, all'articolo 1, prevede il divieto non solo di utilizzo ma anche d'importazione sul territorio nazionale, di vendita, di detenzione, di cessione a qualunque titolo di strumenti di coercizione dolorosa, atti a provocare soffocamento o a incidere sull'integrità psicofisica del cane, quali collari a strozzo o a semistrozzo, collari con punte, collari elet-

tronici e ad elettrificazione continua o intermittente, nonché collari ad ultrasuoni.

All'articolo 2 è disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle condotte descritte all'articolo 1 si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 50.000 e ancora la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un anno qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività d'impresa nonché, in caso di recidiva, dell'interdizione dall'esercizio dell'attività medesima.

La clausola di riserva contenuta all'articolo 2 rimanda alla considerazione che le condotte di cui all'articolo 1 possono dare luogo a fattispecie penalmente rilevanti, in particolare a quelle di cui all'articolo 727 del codice penale, che punisce chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, e di cui all'articolo 544-ter del codice penale, concernente il maltrattamento di ani-

mali, così come confermato in diverse pronunce della Corte di cassazione, III sezione penale, e, da ultimo, nella sentenza 24 gennaio 2018, n. 3290.

Nel caso oggetto della pronuncia l'imputato, condannato a pagare un'ammenda di 800 euro, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, sottolineando che non vi era prova che il collare provocasse sofferenze ai suoi cani (due setter) e che veniva loro messo solo in via « eccezionale e sorvegliata » per evitare che recassero disturbo

ai vicini. Il giudice ha bocciato il ricorso, affermando, dopo aver accertato che i due cani si trovavano all'interno di un recinto presso un capannone, muniti di collare antiabbaiato funzionante, che « costituiscono maltrattamenti non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Divieto di utilizzo, importazione, vendita, cessione di strumenti di coercizione dolorosa e atti ad incidere sull'integrità psicofisica del cane).


1. Sono vietati l'utilizzo, l'importazione sul territorio nazionale, la vendita, la detenzione, la cessione a qualunque titolo di strumenti di coercizione dolorosa, atti a provocare soffocamento o a incidere sull'integrità psico-fisica del cane, quali collari a strozzo o a semistrozzo, collari con punte, collari elettronici e ad elettrificazione continua o intermittente, collari ad ultrasuoni.

Art. 2.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000.

2. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività d'impresa è prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio dell'attività medesima.



18PDL0005410